

COMITATO ITALIANO INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE

IMPATTO DELLA LEGGE 132/2025 (IN VIGORE DAL 10/10/2025) SULLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Nella **Legge 132/2025** c'è un articolo specifico che riguarda le **professioni intellettuali**, quindi anche quella di ingegnere. Si tratta dell'**Articolo 13 – Disposizioni in materia di professioni intellettuali**, che stabilisce due principi fondamentali:

1. Uso dell'IA come supporto

L'intelligenza artificiale può essere utilizzata dai professionisti (avvocati, **ingegneri**, architetti, medici, ecc.) solo **per attività strumentali e di supporto alla loro attività**. Deve quindi **prevalere sempre il lavoro intellettuale proprio del professionista**, che resta il cuore della prestazione.

2. Trasparenza

Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le **informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati** dal professionista devono essere comunicati al soggetto destinatario della prestazione intellettuale **con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo**.

⚙ Cosa cambia per gli ingegneri?

1. IA solo come strumento di supporto

- **L'ingegnere può usare sistemi di intelligenza artificiale per:**
 - calcoli strutturali complessi, simulazioni, ottimizzazione dei progetti;
 - analisi predittive (consumo energetico, impatto ambientale, manutenzione predittiva);
 - generazione di bozze di elaborati tecnici, relazioni o disegni.
- **La responsabilità intellettuale e decisionale rimane però al professionista:** l'IA non può sostituirsi al giudizio tecnico dell'ingegnere.

2. Trasparenza verso il committente

- **L'ingegnere deve informare il cliente** se utilizza strumenti basati su IA.
- L'informazione deve essere:
 - **chiara** (niente linguaggio troppo tecnico),
 - **completa** (specificare come e perché si usa l'IA e quali strumenti),
 - **corretta** (non creare false aspettative).
- Esempio: in una relazione tecnica si può inserire una nota tipo: *"Nell'elaborazione dei modelli di calcolo si è fatto uso di strumenti di intelligenza artificiale (o dei seguenti strumenti tool1, tool2, tool3 ... - in caso di infrastrutture critiche) per simulazioni predittive, sotto supervisione e validazione professionale"*.

3. Tutela del rapporto fiduciario

- Il cliente deve percepire che:
 - le decisioni finali sono sempre prese dall'ingegnere;
 - l'ingegnere rimane responsabile e garante della correttezza del lavoro;
 - l'uso dell'IA serve a migliorare qualità, rapidità ed efficienza, non a ridurre la professionalità.

4. Responsabilità professionale

- In caso di errore, non si può “scaricare la colpa” sull’IA: la responsabilità resta personale.
- È opportuno documentare come l’IA è stata usata, per dimostrare controllo e vigilanza sul processo.

5. Implicazioni pratiche

- Nei bandi pubblici e negli incarichi privati, sarà più frequente trovare richieste di dichiarare l’uso di IA nei progetti.
- Potrebbe diventare prassi standard inserire nei contratti e nelle relazioni tecniche un paragrafo di trasparenza sull’IA.
- Opportunità di formazione: gli Ordini dovranno probabilmente attivare **corsi di aggiornamento su AI & responsabilità professionale**.

🔗 Cosa succede se non si rispettano obblighi art. 13?

La **Legge 132/2025**, all’art. 13, si limita a fissare i principi per le professioni intellettuali (uso dell’IA come supporto e obbligo di informare il cliente) **non prevede direttamente sanzioni specifiche in quell’articolo**.

Tuttavia, se un ingegnere non rispetta questi obblighi, possono scattare conseguenze su più livelli:

1. Responsabilità disciplinare

- La mancata trasparenza verso il cliente o l’uso improprio di strumenti di IA potrebbe configurare:
 - violazione dell’attuale **codice deontologico (art. 3, 10 e 12)**
 - compromissione del **rapporto fiduciario** con il cliente,
 - quindi **sanzioni disciplinari** (avvertimento, censura, sospensione, cancellazione).

2. Responsabilità civile

- Se l’IA produce errori (es. calcolo strutturale sbagliato, simulazione energetica falsata) e il professionista non ha vigilato, resta responsabile **in sede civile** per danni al cliente o a terzi.
- L’assicurazione professionale potrebbe non coprire il danno se si dimostra uso negligente o non dichiarato di IA.

3. Responsabilità penale

- In casi gravi (crolli, lesioni, incidenti), l’uso scorretto o non dichiarato di IA **non esonera dalla responsabilità penale** del professionista.
- La legge ribadisce che la decisione deve sempre rimanere umana: quindi l’ingegnere è garante dell’esito del lavoro.

4. Violazione dei diritti del cliente

- Non informare il cliente sull’uso di IA viola il principio di **trasparenza contrattuale**.
- Questo può portare:
 - contestazione dell’incarico,
 - richieste di risarcimento,

COMITATO ITALIANO INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE

- in alcuni casi, **nullità della clausola contrattuale** o dell'incarico stesso, se si prova un vizio del consenso.

✦ In sintesi:

La legge non introduce sanzioni in quell'articolo, ma **richiama la responsabilità già esistente del professionista**.
Chi non si adegua rischia sul piano **disciplinare, civile e penale**.

IMPATTO SU CODICE DEONTOLOGICO

- Sarebbe opportuno: armonizzare il Codice con la nuova legge e rendere inequivocabile il richiamo all'IA, evitando zone grigie interpretative.
- Cosa inserire:
 - un articolo ad hoc che richiami espressamente l'obbligo di trasparenza nell'uso di IA;
 - la precisazione che l'ingegnere mantiene sempre la responsabilità esclusiva dell'attività svolta anche se usa strumenti di IA;
 - l'indicazione che l'omessa informazione costituisce violazione deontologica.
- Benefici: dare agli Ordini territoriali una base chiara per giudicare i casi disciplinari, senza dover "forzare" articoli generali (art. 3, 10 e 12).

Bozza di nuovo articolo deontologico (da inserire, ad es. dopo l'Art. 12)

Art. X – Utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale

1. L'Ingegnere può avvalersi di strumenti di intelligenza artificiale unicamente come supporto tecnico-operativo alla propria attività professionale, restando in ogni caso esclusiva la responsabilità intellettuale, decisionale e deontologica dell'opera svolta.
2. L'uso di sistemi di intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire il giudizio professionale, l'autonomia tecnica e l'attività intellettuale dell'Ingegnere.
3. L'Ingegnere è tenuto a informare preventivamente e in forma chiara, completa e comprensibile il committente circa l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nell'espletamento dell'incarico professionale, precisandone le modalità e le finalità.
4. La mancata informazione al committente o l'utilizzo improprio degli strumenti di intelligenza artificiale costituiscono violazione deontologica, suscettibile di sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 22 del presente Codice.

IMPATTO SULLE POLIZZE RC PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI

1. Copertura attuale

- Le polizze RC professionale oggi coprono gli **errori, le omissioni o le negligenze** nell'esercizio dell'attività professionale.
- Se l'ingegnere usa l'IA in modo corretto e ne mantiene il controllo, **il danno dovrebbe essere coperto**, perché rientra nella normale attività professionale.

COMITATO ITALIANO INGEGNERIA dell'**INFORMAZIONE**

2. Possibile area grigia

- Se l'ingegnere non dichiara l'uso dell'IA al cliente (violando l'art. 13), l'assicuratore potrebbe sostenere che:
 - il comportamento è contrario alla legge e al codice deontologico,
 - quindi si tratta di **colpa grave** o **violazione di obblighi informativi**, potenzialmente **esclusi dalla copertura**.

3. Evoluzione futura

- È probabile che, con l'entrata in vigore della legge, le compagnie assicurative:
 - inseriscano **clausole specifiche sull'uso di IA**, chiedendo di dichiararlo nell'attività;
 - prevedano estensioni di garanzia o premi differenziati in base al livello di utilizzo di strumenti di IA;
 - richiedano maggiore **documentazione** a supporto (ad es. note su come l'IA è stata impiegata, supervisione umana, ecc.).

4. Raccomandazione pratica

- Gli ingegneri dovrebbero:
 - **informare la compagnia assicurativa** se utilizzano regolarmente strumenti di IA per attività professionale;
 - verificare se la polizza contiene **esclusioni generiche per nuove tecnologie**;
 - chiedere un'**integrazione o aggiornamento della copertura** per essere certi che l'uso di IA sia esplicitamente compreso.

★ In sintesi:

Al momento non c'è un obbligo normativo di aggiornare le polizze, ma è fortemente consigliato.

Se l'uso dell'IA diventa parte rilevante dell'attività ingegneristica, sarà opportuno **adeguare le coperture assicurative**, per evitare contestazioni in caso di sinistro.
